



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
 animali e unità centrale di crisi
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

< *Trasmissione elettronica*
 N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro-Classif.: I.1.a.e/2020/6

Al Responsabile dei Servizi Veterinari delle
 Regioni:

- Veneto
- Emilia Romagna
- Lombardia
- Piemonte
- Friuli Venezia Giulia
- Umbria
- Lazio

E p.c.

Al Centro di Referenza nazionale per l'Influenza
 Aviaria e la malattia di Newcastle presso l'IZSVE
 IZSLER
 IZSTO
 IZSUM
 IZSLT

Alle Associazioni di categoria

Loro sedi

Oggetto: Influenza aviaria a bassa patogenicità: attività di monitoraggio straordinario nei tacchini da carne.

In considerazione dei recenti focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) di sottotipo H7N1 riscontrati in data 18 aprile u.s. in due allevamenti di tacchini da carne accasati a sessi misti e siti in Provincia di Treviso, sentito l'IZS delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria, ritenuto necessario porre in essere misure straordinarie di sorveglianza, si dispone quanto segue.

1. Regione Veneto: negli allevamenti di tacchini da carne situati nelle **Zone a rischio "A" e "B" e nella Provincia di Treviso** (di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. DGSAF 0029049-P-20/11/2019, e successive modifiche) dovranno essere sottoposti **entro il 15 maggio p.v.** a MONITORAGGIO STRAORDINARIO per influenza aviaria secondo le seguenti indicazioni:

- a. In ogni allevamento dovranno essere effettuati i seguenti campioni ufficiali: controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali e controlli sierologici con prelievo di 10 campioni di sangue per ogni capannone;
- b. Verifica all'interno di ogni capannone del numero dei morti e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all'IZS competente per territorio almeno 5 soggetti morti distribuiti nei capannoni coinvolti.

2. Zone A e B di cui alla nota DGSAF prot. 29049/2019 e s.m. delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio:

a) Negli allevamenti prossimi al carico per il macello, dovranno essere effettuati nelle 96 ore precedenti il primo carico controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali e controlli sierologici con prelievo di 10 campioni di sangue per ogni capannone;

b) I prelievi di cui al punto 2.a) non devono essere effettuati nel caso in cui l'allevamento sia stato sottoposto a prelievi nella settimana precedente; tuttavia, nel caso in cui, nella settimana precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero stati effettuati presso l'allevamento solo i campioni sierologici, l'allevamento dovrà essere RITESTATO anche con i prelievi virologici (tamponi tracheali).

3. I campioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere inviati agli IZZSS competenti per territorio.

4. Tutte le forme respiratorie rilevate negli allevamenti di tacchini da carne siti nei territori di cui alla presente, devono essere sottoposte ad indagine diagnostica specifica anche per influenza aviaria presso gli IZZSS competenti per territorio.

Per il prelievo dei campioni previsti di cui ai precedenti paragrafi, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione di veterinari aziendali.

Restano in vigore le misure introdotte dalla nota DGSAF prot. n. 1159 del 20 gennaio 2020, con particolare riferimento alle indicazioni operative per la verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'OM 26 agosto 2005, come modificata dall'Ordinanza del 10 dicembre 2019, e dell'esecuzione dei controlli di monitoraggio a destino delle partite di pollame diverso da quello destinato alla macellazione e delle uova da cova provenienti da Paesi membri attualmente coinvolti dall'epidemia HPAI H5N8 (<https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-europa-HPAI/2019-1/mappa.pdf>).

Si precisa che le attività di cui alla presente disposizione rientrano tra **quelle indifferibili** individuate nella recente circolare DGSAF prot n. 8536 dell'8 aprile 2020 recante "*Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare*", poiché derivanti da una specifica situazione di rischio legata alla diffusione dei virus influenzali (Cap. A.2, lettera b):

b) controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell'ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993